

Imposta di bollo assolta in
modo virtuale giusta
autorizzazione nr. 54488/14
del 30/06/2014 dell'Agenzia
delle Entrate – Ufficio
Territoriale di Trento

CONTRATTO DI SERVIZIO

ai sensi dell’articolo 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norma in materia di governo dell’autonomia del Trentino)

tra le Parti:

1. **ENTE** _____, con sede a _____ in _____, codice fiscale n. _____, di seguito denominato “Ente”, rappresentato dal Sindaco\Segretario\Commissario _____, in forza di quanto disposto dalla deliberazione n. ____ del _____, di data _____ circa la sottoscrizione del presente contratto

2. **TRENTINO RISCOSSIONI**, con sede a Trento in Via Jacopo Aconcio, n. 6, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02002380224, Società per azioni soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, di seguito denominata “Società”, rappresentata dal dott. Mauro Caldini, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* come da nomina dell’Assemblea dei Soci di data 11 giugno 2020

PREMESSO CHE:

– l’art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 ha autorizzato la Provincia Autonoma di Trento a “costituire o a partecipare ad una società per azioni con le caratteristiche previste dall'articolo 10, comma 7, lettere c) o d), della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, denominata "Trentino Riscossioni S.p.A.", alla quale la Provincia medesima, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 2, possono affidare sulla base di apposito contratto di servizio, anche disgiuntamente:

- l’attività di accertamento, di liquidazione e di riscossione spontanea delle entrate;

- la funzione di riscossione coattiva delle entrate ai sensi dell'articolo 52 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del comma 2 dell'articolo 36 (Disposizioni in materia di riscossione) del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;
- l'attività di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla vigente legislazione provinciale.
- la Provincia, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 2 dell'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, possono affidare alla società tutte le attività connesse o complementari a quelle previste dal comma 1, ivi compresa la gestione delle violazioni amministrative nonché l'acquisizione diretta sul conto della società dei versamenti relativi alle entrate di qualsiasi natura affidate;
- ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 34, “lo statuto della Società prevede che alla stessa possano partecipare anche gli Enti ad ordinamento provinciale e regionale secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera b). Il medesimo statuto prevede che alla stessa possano partecipare anche società a capitale interamente pubblico nonché, alle condizioni previste dallo statuto e nel rispetto del diritto comunitario, altri enti pubblici e la società costituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248”;
- la Provincia, sulla base della normativa sopra esposta, ha costituito in data 2 dicembre 2006 la Società Trentino Riscossioni S.p.A., con sede attualmente in Via Jacopo Aconcio, n. 6 - Trento;
- in ordine alla partecipazione nella Società degli Enti ad ordinamento provinciale e regionale, l'articolo 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, prevede che “qualora il servizio pubblico sia svolto in forma associata

tra più Enti, l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese

quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo, che il vigente ordinamento attribuisce

agli enti titolari del servizio spetta ad un consorzio tra gli enti, quale ente di diritto

pubblico, ovvero a un apposito organo individuato dalla convenzione per la

gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio”;

– a tal fine è stato approvato, con delibera di Giunta provinciale n. 883 del 14 giugno

2019, lo schema di convenzione per la *governance* di Trentino Riscossioni S.p.A.,

ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge

provinciale 16 giugno 2006, n. 3, a cui sono allegate, ai sensi dell’art. 4 della

stessa, le condizioni generali di servizio tra gli enti firmatari della convenzione e

la Società Trentino Riscossioni S.p.A.;

– il Comune di _____ giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. ____

del _____ ha stabilito di aderire alla predetta convenzione;

– ai sensi dell’art. 3, comma 5, della citata convenzione, con l’atto dell’adesione

alla medesima l’Ente aderente accetta anche le condizioni generali di servizio;

– l’art. 1, comma 2, delle predette condizioni generali di servizio, prevede che,

attenendosi alle disposizioni in esse contenute, ciascun Ente affidi alla Società,

mediante contratto di servizio, anche disgiuntamente, almeno una delle attività

indicate nell’art. 2;

– la legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha significativamente

modificato la riscossione coattiva delle entrate affidate alla Società;

– sulla base di tali disposizioni, occorre ora procedere alla stipulazione del contratto

di servizio tra l’Ente e la Società, ai sensi dell’art. 34 della legge provinciale n.

3/2006;

– la documentazione antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011 non è richiesta per i

rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici, Enti o Aziende vigilate

dallo Stato o da altro Ente pubblico, Imprese comunque controllate dallo Stato o

da altro Ente pubblico, fra le quali rientra la Società Trentino Riscossioni S.p.A..

Tutto ciò premesso, che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, si

conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

OGGETTO

Costituisce oggetto del presente contratto di servizio la gestione dei servizi inerenti le

attività di riscossione dei tributi, di altre entrate patrimoniali e delle sanzioni per

violazioni amministrative, comprendente le attività di accertamento, liquidazione e

della riscossione spontanea e coattiva, nonché delle attività propedeutiche,

complementari e conseguenziali a questa, relativamente alle attività affidate ai sensi

del successivo art. 2 del presente contratto.

Art. 2

ATTIVITÀ

2.1 L'Ente, ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, affida

alla Società la gestione delle seguenti attività e/o funzioni, le cui modalità di

svolgimento e le fasi procedurali sono esplicate nei rispettivi allegati che costituiscono

parte integrante del presente contratto:

a) riscossione ordinaria delle seguenti entrate _____ ;

b) liquidazione ed accertamento delle seguenti entrate _____ ;

c) gestione delle violazioni amministrative e riscossione delle relative sanzioni,

d) la riscossione coattiva stragiudiziale e giudiziale delle entrate tributarie, delle

entrate patrimoniali e delle sanzioni amministrative per tutti gli anni per i quali

non siano scaduti i termini di decadenza e/o prescrizione.

Su richiesta specifica dell'Ente, la Società presta, anche presso la sede dell'Ente medesimo, supporto e consulenza in materia di accertamento, liquidazione, riscossione spontanea, riscossione coattiva e relativa contabilizzazione dei pagamenti.

2.2 La titolarità della funzione impositiva e la sottoscrizione degli atti dell'attività ordinaria rimangono in capo all'Ente.

2.3 La titolarità della funzione di riscossione coattiva e la sottoscrizione degli atti ad essa afferenti sono di competenza della Società che svolgerà le funzioni connesse e conseguenti a tale attività secondo le specifiche definite dal presente Contratto di Servizio.

2.4 L'Ente consente l'inserimento del logo di Trentino Riscossioni S.p.A. all'interno di ogni documento che rientri nell'oggetto del presente contratto.

Art. 3

DURATA ED EFFICACIA

3.1 L'efficacia del presente contratto coincide con la sottoscrizione dello stesso e ha durata fino al _____.

3.2 L'attività e/o la funzione è affidata con le seguenti decorrenze:

a) con riferimento all'art. 2.1 lett. a), per le posizioni da riscuotere affidate dal _____ al _____;

b) con riferimento all'art. 2.1 lett. b), per le posizioni da riscuotere affidate dal _____ al _____;

c) con riferimento all'art. 2.1 lett. c), per le violazioni accertate dal _____ al _____;

d) con riferimento all'art. 2.1 lett. d) per le posizioni da riscuotere affidate dal _____ al _____;

3.3 Il presente Contratto può essere integrato, modificato o prorogato con successivi atti aggiuntivi.

3.4 Il presente Contratto può essere altresì integrato con un disciplinare tecnico il cui contenuto è concordato tra la Società e l'Ente;

3.5 Le parti concordano che in caso di stipula di un nuovo contratto di servizio si provvederà alla risoluzione anticipata del presente accordo.

Art. 4

OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

4.1 Le attività affidate ai sensi del presente Contratto possono essere svolte dalla Società direttamente ovvero, ferma restando la responsabilità della Società, avvalendosi di soggetti in possesso di adeguate capacità ed esperienze ed ove previsto abilitati ai sensi di legge.

4.2 Nello svolgimento delle attività affidate, la Società si impegna in particolare:

- a svolgere la propria attività con la massima diligenza, professionalità e correttezza nel rispetto degli standard operativi;
- ad adottare apposito codice etico e di comportamento per i propri dipendenti e ad estenderlo ai propri collaboratori e fornitori di servizi;
- a prestare informazione ed assistenza agli utenti in merito alle attività affidate;
- a conformare il proprio operato riguardo la materia tributaria alle disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del Contribuente) in quanto applicabili;
- al mantenimento e all'aggiornamento del sito web su Internet nel quale è pubblicata ogni notizia ed informazione utile per gli utenti;
- ad inviare il prospetto e la relativa nota informativa dei saldi contabili a credito e a debito al 31 dicembre di ogni anno, come previsto dal D.lgs. n. 118 del 23

giugno 2011 e ss.mm.;

- a rendere, in qualità di agente contabile, ai sensi dell'art. 27, comma 2 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P. Reg. 1° febbraio 2005 n. 4/L, il conto della propria gestione nei termini e nei modi previsti dalle disposizioni vigenti e dal regolamento di Contabilità dell'Ente;
- a valutare, in caso di modifica del software o di altre funzionalità, i conseguenti costi diretti e indiretti a carico dell'Ente, per i quali la Società produrrà ogni sforzo per ridurli al minimo.

Art. 5

OBBLIGHI DELL'ENTE

5.1 L'Ente si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti che rientrano nelle proprie competenze al fine di rendere possibile la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto da parte della Società.

5.2 L'Ente si obbliga, in particolare:

- a mettere a disposizione della Società le banche dati aggiornate, di qualsiasi natura, finalizzate alla puntuale consultazione anche per via massiva;
- ad inviare alla Società la lista delle posizioni da riscuotere, distinte a seconda del tipo di entrata e della modalità di riscossione, contenenti i dati necessari per effettuare la riscossione delle entrate affidate ai sensi dell'art. 2, nel rispetto dei termini indicati negli allegati tecnici, fermo restando che, laddove venissero trasmessi successivamente, la Società provvederà a lavorarli ugualmente senza tuttavia assumere a proprio carico alcuna responsabilità in ordine ad eventuali decadenze e/o prescrizioni che dovessero maturare;
- relativamente alle procedure automatizzate realizzate per la gestione informatizzata dei servizi affidati alla Società, a mantenerle a proprie spese e

ad effettuare su di esse le implementazioni necessarie ad incrementarne la

funzionalità al duplice fine di snellire il lavoro e favorire i contribuenti;

- a comunicare tempestivamente alla Società eventuali modifiche ai regolamenti

ed agli altri provvedimenti amministrativi dell'Ente che possono, in qualsiasi

modo, incidere sull'erogazione dei servizi o sull'esercizio delle funzioni;

- a mettere a disposizione della Società beni e attrezzature a titolo gratuito,

qualora necessari, secondo modalità concordate di volta in volta;

- a consentire, su esplicita richiesta della Società, l'accesso a tutti i documenti

relativi al procedimento;

- ad adottare le regole per la rateizzazione così come dettagliate all'art. 4

allegato D del presente contratto (solo per gli Enti che affidano la riscossione

coattiva);

- a girocontare alla Società, eventuali pagamenti erroneamente confluiti sul

conto corrente dell'Ente ad eccezione degli incassi spontanei relativi alle

sanzioni amministrative.

Art. 6

RIVERSAMENTO

6.1 Le entrate riscosse dalla Società ai sensi del presente Contratto sono riversate

all'Ente al netto dell'importo di cui all'art. 7 entro il decimo giorno successivo allo

scadere della decade d'incasso, salvo maggior termine disposto dall'Ente. Qualora la

somma riversata non sia sufficiente a coprire gli importi dovuti alla Società, la parte

residua di detti importi verrà trattenuta in occasione del riversamento successivo.

6.2 Limitatamente alle entrate IMIS (imposta immobiliare semplice) le somme

riscosse sono riversate all'Ente al netto dell'importo di cui all'art. 7 entro il

quindicesimo giorno del mese successivo alla data della valuta dell'incasso, salvo

maggior termine disposto dall'Ente.

6.3 Si definiscono rimosse le entrate che risultano accreditate sui conti della Società.

Per giorno di riscossione s'intende la data di valuta dell'accredito sui conti della

Società. Nel caso di riscossioni per le quali non è possibile riconciliare l'importo per

cause non imputabili alla Società, per giorno di riscossione si intende quello di

attribuzione dell'incasso all'Ente ed all'entrata.

Art. 7

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI

7.1 Per l'esecuzione delle attività affidate con il presente contratto, l'Ente riconoscerà

alla Società le tariffe stabilite dal Comitato d'indirizzo previsto dalla convenzione per

la *Governance* della Società e vigenti al momento della stipula del contratto (vedi

allegato E).

7.2 Il compenso dovuto alla Società verrà corrisposto dall'Ente mediante pagamento

della fattura entro trenta giorni dalla data di emissione. In caso di riscossione diretta

sui conti correnti della Società, il corrispettivo verrà compensato con le modalità

previste all'art. 6 del presente Contratto.

Art. 8

RENDICONTAZIONE

La Società mette a disposizione tempestivamente sul proprio sito web la

rendicontazione diversificata in funzione delle singole entrate, con possibilità di

distinguere nei riversamenti, tra importo lordo, compensi, IVA, oneri, anticipazioni,

altri importi a debito/credito e riversato netto. Inoltre, vi è la possibilità di visualizzare

copia degli avvisi di pagamento, delle relate di notifica ed effettuare il download dei

flussi.

Art. 9

SEGRETO D'UFFICIO E TUTELA DELLA PRIVACY

9.1 Le notizie relative all'attività oggetto del presente Contratto comunque venute a conoscenza del personale della Società, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte degli stessi, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente Contratto.

9.2 Le parti si impegnano a trattare i dati necessari alla gestione della presente procedura nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, GDPR) e della normativa nazionale in materia di tutela dei dati personali (D.lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018).

9.3 In relazione al presente contratto, Titolare del trattamento è _____, che determina le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del GDPR e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento dopo aver verificato che presentino garanzie idonee per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate al trattamento dati nel rispetto del GDPR.

Ai sensi dell'art. 29 del GDPR, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la Sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

9.4 Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, Trentino Riscossioni S.p.A. viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti del Titolare, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte di Trentino Riscossioni S.p.A., deve avvenire esclusivamente in ragione del servizio affidato. Pertanto, con la stipula del presente contratto, Trentino Riscossioni S.p.A., ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Contratto di nomina a Responsabile del Trattamento (Regolamento UE 2016/679)" per gli adempimenti previsti nel contratto e nei limiti e per la durata dello stesso con cui

stabilisce in via esemplificativa ma non esaustiva: la materia disciplinata, la durata del

trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie

di interessati, gli obblighi i diritti del Titolare del trattamento. La nomina di

Responsabile è valida per tutta la durata del contratto e si considererà revocata a

completamento dell'incarico.

L'eventuale conservazione dei dati sarà effettuata sino alla scadenza dei termini di

legge o, in caso di contenzioso, sino alla definizione dello stesso per legittimo interesse

del responsabile nominato ai sensi dell'art. 6 punto c), e) ed f) del GDPR.

Art. 10

ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED INDIRIZZO

Le funzioni di direttiva, di indirizzo e controllo analogo congiunto sulle attività affidate

alla Società sono esercitate dal Comitato di Indirizzo ai sensi della convenzione per la

“governance”.

Art. 11

REVOCA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La parte che rileva un grave inadempimento deve darne tempestiva comunicazione

all'altro contraente, concedendo un congruo termine, pari almeno a trenta giorni, per

adempiere agli obblighi contrattuali, trascorso infruttuosamente tale termine il

Contratto può essere risolto.

È inoltre causa di risoluzione del presente Contratto l'eventuale recesso da parte

dell'Ente dalla convenzione per la *governance* delle Società di sistema.

Art. 12

ONERI FISCALI

L'imposta di bollo relativa al presente Contratto, conservato in originale dalla Società,

è ripartita tra le parti nella misura del cinquanta per cento.

Imposta di bollo assolta in
modo virtuale giusta
autorizzazione nr. 54488/14
del 30/06/2014 dell'Agenzia
delle Entrate – Ufficio
Territoriale di Trento

Ai fini fiscali, le Parti dichiarano che il presente Contratto è soggetto a registrazione
solo in caso d'uso, trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente autonomo
contenuto patrimoniale e comunque riguardante prestazioni soggette ad I.V.A..

Ente _____ Trentino Riscossioni S.p.A.

Il _____ Il Presidente

_____ dott. Mauro Caldini

Le sottoscrizioni del presente contratto vengono apposte in forma digitale ai sensi degli
artt. 21 e 24 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

ALLEGATI:

A - RISCOSSIONE ORDINARIA

B - ACCERTAMENTO

C - GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

D - RISCOSSIONE COATTIVA

E - TARIFFE IN VIGORE